Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 16 febbraio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L.	100	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L.	60
	» semestrale	»	50		» semestrale	»	30
	» trimestrale	»	25		» trimestrale	»	15
	Un fascicolo	»	2		Un fascicolo	»	2
All'Estero	Abb. annuo	L.	200	All'Estero	Abb. annuo	L.	120
	» semestrale	»	100		» semestrale	»	60
	» trimestrale	»	50		» trimestrale	»	30
	Un fascicolo	»	4		Un fascicolo	»	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 23.

Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le trasmissioni che si verificano per successione legittima o testamentaria dai genitori in favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 277 del libro I del Codice civile, sono soggette alla imposta di successione nella seguente misura:

fino a L. 10.000, lire 1,25 per cento;
da L. 10.001 a lire 25.000, lire 1,50 per cento;
da L. 25.001 a lire 50.000, lire 2 per cento;
da L. 50.001 a lire 100.000, lire 3 per cento;
da L. 100.001 a lire 250.000, lire 4 per cento;
da L. 250.001 a lire 500.000, lire 5 per cento;
da L. 500.001 a lire 1.000.000, lire 6 per cento;
da L. 1.000.001 a lire 5.000.000, lire 8 per cento;
da L. 5.000.001 a lire 10.000.000, lire 10 per cento;
da L. 10.000.001 in poi, lire 12 per cento.

La precedente disposizione si applica anche per le successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto art. 277, qualora questi abbiano già ottenuto sentenza di condanna agli alimenti contro il genitore ai sensi dello stesso art. 277, ovvero abbiano conseguito con sentenza il riconoscimento dei diritti successori loro spettanti in qualità di figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta, l'assegno vitalizio di cui all'art. 126 del Codice civile, libro delle successioni e donazioni, è rappresentato dalla rendita annua massima prevista dallo stesso art. 126, calcolata in ragione del 5 per cento del valore della quota ivi richiamata, da assoggettarsi ad imposta a norma dell'art. 26 della legge tributaria sulle successioni approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270, salva revisione, con eventuale rimborso, sulla base dell'ammontare dell'assegno vitalizio effettivamente conseguito risultante da sentenza o da convenzione registrata.

La domanda di rimborso deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva o dalla data di registrazione della convenzione.

Art. 2.

Fuori dei casi previsti nell'art. 1, i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto art. 277, agli effetti di ottenere il trattamento tributario stabilito nello stesso art. 1, devono provocare, dal Tribunale del luogo dell'aperta successione, un decreto in conformità delle disposizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

L'istanza al Tribunale si propone con ricorso nel quale devono essere specificati i mezzi di prova offerti e ogni altro elemento che valga a confermare la verità della dichiarazione scritta di paternità o di maternità.

Il ricorso dev'essere notificato, nel termine fissato dal presidente del Tribunale, all'Amministrazione finanziaria con invito a presentare le eventuali deduzioni e richieste nei successivi sessanta giorni

Scaduto quest'ultimo termine, il presidente o il giudice da lui designato provvede all'istruttoria dell'istanza senza formalità di procedura, avvisandone preventivamente le parti perchè possano assistervi. Eseguita l'istruttoria ed assunta, anche d'ufficio, ogni altra informazione ritenuta opportuna, il presidente o il giudice riferisce in camera di consiglio al collegio, che decide con decreto.

Avverso il decreto è ammesso reclamo alla Corte di appello entro il termine di giorni 15 dalla notificazione del provvedimento. La decisione della Corte non è soggetta ad ulteriore gravame.

Art. 4.

Il provvedimento che accoglie l'istanza vale soltanto ai fini del trattamento tributario.

Art. 5.

Quando il valore imponibile dell'eredità o della quota di eredità, o dei diritti menzionati dal citato art. 126, spettante al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma del penultimo comma dell'art. 1, non ecceda le lire cinquantamila, l'Amministrazione finanziaria può ammettere i detti figli indicati nell'art. 2 al trattamento tributario previsto nell'art. 1 senza l'osservanza della procedura stabilita nelle precedenti disposizioni.

Art. 6.

In pendenza del giudizio di riconoscimento dei diritti successori spettanti al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile o del procedimento di cui all'art. 3,

la finanza riscuote l'imposta di successione nella misura stabilita fra estranei, salvo il rimborso della maggiore imposta che risulterà non dovuta a seguito della definizione del giudizio di riconoscimento o del procedimento di cui all'art. 3, sempre che ne sia fatta richiesta entro sei mesi dalla data in cui la sentenza o il decreto sia divenuto definitivo.

Ove tuttavia il valore imponibile dell'eredità, o della quota di eredità, o dei diritti menzionati nel citato art. 126, spettante al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma dell'ultimo comma dell'art. 1, ecceda le lire 50.000 è data facoltà al Ministero delle finanze di consentire, su domanda dell'interessato, di effettuare il pagamento provvisorio dell'imposta nella misura stabilita dal primo comma dell'ar. 1, quando la quota ereditaria non comprenda capitali liquidi sufficienti al pagamento della imposta nella misura stabilita fra estranei, nè altrimenti risulti che l'erede sia in possesso di tali capitali disponibili.

Art. 7.

I figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, in nessun caso sono computabili agli effetti della esenzione dell'imposta di successione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931-IX, n. 155.

Parimenti non sono computabili per l'applicazione dei benefici previsti dall'allegato *B*, al R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.

Art. 8.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per le quote e diritti spettanti ai figli non riconosciuti o non riconoscibili in dipendenza di successioni apertesi dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La misura dell'imposta di successione è ridotta di un quarto nelle trasmissioni che si verificano per successioni testamentarie dall'affiliante in favore dell'affiliato.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 24.

Istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito l'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.) per provvedere in Sicilia:

a) alla costruzione di acquedotti in servizio di centri abitati;

b) al completamento di quelli in corso di costruzione a cura dello Stato, dei Comuni o dei Consorzi;

c) alla sistemazione di quelli esistenti per renderli efficienti ai bisogni cui devono servire;

d) alle altre opere igieniche che si riconoscano indispensabili in connessione con la costruzione e l'esercizio degli acquedotti;

e) alla manutenzione ed all'esercizio degli acquedotti ed opere connesse.

Per assolvere i detti compiti l'Ente oltre che degli acquedotti costruiti o in corso di costruzione a cura dello Stato, assumerà la gestione così degli acquedotti costruiti o in corso di costruzione a cura di Comuni o di Consorzi dei quali con decreto Reale da emanarsi su proposta dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze sia disposto il passaggio di gestione allo Stato come degli acquedotti di proprietà privata dei quali nello stesso modo, ed entro i limiti annualmente fissati per operazioni di mutuo a norma del successivo art. 4, sia disposto il riscatto.

Per gli acquedotti destinati promiscuamente a servizi urbani e rurali il decreto Reale di cui al comma precedente dovrà essere emanato su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste oltre che coi Ministri per l'interno e per le finanze.

Dai compiti attribuiti all'Ente è esclusa la costruzione e gestione di acquedotti soltanto rurali, eseguiti o da eseguire in attuazione dei programmi di bonifica integrale e di colonizzazione del latifondo.

Art. 2.

L'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.) ha sede in Palermo, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e dipende dal Ministero dei lavori pubblici che esercita su di esso le funzioni di tutela e di vigilanza.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria l'Ente è sottoposto anche alla vigilanza del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Per gli scopi di cui all'art.1 è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a cominciare dall'esercizio finanziario corrente, in ragione di L. 50.000.000 per ciascun esercizio.

Ai detti stanziamenti di spesa sono applicabili le norme della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809.

Le autorizzazioni di spesa per costruzione di acquedotti in Sicilia a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la parte non impegnata alla data in cui gli acquedotti medesimi passeranno in gestione all'Ente, saranno da ritenere decadute.

Per le opere gestite dall'Ente non potranno essere fatte assegnazioni sui fondi di cui alla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105.

E' assolutamente vietato all'Ente di fare qualsiasi erogazione di fondi per scopi diversi da quelli per cui è istituito.

Art. 4.

Per provvedere alla costruzione o al completamento di acquedotti comunali o consorziali, al riscatto di acquedotti di proprietà privata e alle altre opere igieniche di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'art. 1, l'Ente è autorizzato a contrarre mutui con gli Istituti che saranno indicati con decreto del Ministro per le finanze fino all'importo globale di L. 300.000.000 nei limiti che saranno fissati annualmente con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

L'ammortamento dei mutui per la parte cui non possa essere provveduto con i mezzi finanziari a disposizione dei Comuni e Consorzi interessati sarà garantito per capitali e interessi dallo Stato con le modalità da stabilirsi nel decreto Reale di cui all'art. 11.

Art. 5.

Per i lavori di competenza dell'Ente la dichiarazione della loro pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è implicita nell'approvazione dei relativi progetti esecutivi.

Art. 6.

Riguardo alle tasse di bollo e di concessione governativa ed alle imposte di registro ed ipotecarie, tutti gli atti e contratti dell'Ente, in quanto si riferiscano all'impianto e all'esercizio delle opere che costituiscono la sua attività, sono soggetti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Il programma di attività dell'Ente sarà annualmente approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 8.

A carico del fondo di cui all'art. 3 l'Ente provvederà a rimborsare fino al limite massimo di 3.000.000 di lire le spese effettuate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato posteriormente all'emanazione della presente legge per lavori di carattere urgente all'acquedotto delle Madonie.

Art. 9.

I funzionari del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie potranno essere messi a disposizione dell'Ente nella posizione di comando nei limiti numerici e di grado che saranno determinati con decreto Ministeriale, da emanare di concerto con il Ministro per le finanze.

L'Ente rimborserà allo Stato l'importo lordo del trattamento economico dei funzionari come sopra comandati e verserà inoltre il 10 per cento degli stipendi ed eventuali assegni pensionabili, a titolo di contributo per il futuro trattamento di quiescenza.

Art. 10.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare in bilancio con proprio decreto le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 11.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, saranno emanate, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente, nonchè quelle integrative per provvedere a quant'altro occorra per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 25.

Proroga al 31 dicembre 1942-XXI dei termini per la rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini fissati dall'art. 12 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803 per la notifica delle proprie determinazioni da parte degli Uffici distrettuali delle imposte relative alle dichiarazioni presentate per l'applicazione dell'imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali, dalle società, dagli enti e dai contribuenti, a sensi degli articoli 5 e 6 della legge stessa, prima della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sono prorogati al 31 dicembre 1942.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 26.

Revisione dell'aggio spettante ai rivenditori di valori bollati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, l'aggio spettante, giusta le norme in vigore, sull'importo delle levate di valori bollati fatte presso gli Uffici del registro e presso gli Istituti di credito od Enti autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, dai rivenditori di generi di monopolio per la rivendita al pubblico, dai cancellieri giudiziari e dagli ufficiali giudiziari per gli atti dei rispettivi uffici, e da tutti gli altri distributori secondari di valori bollati diversi dai precitati rivenditori, cancellieri ed ufficiali giudiziari, compresi i privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, hanno diritto ad un aggio per l'acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del registro e gli Istituti ed Enti sopra ricordati, è graduato, in ciascun anno solare, al netto delle ritenute di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, secondo la seguente scala:

A. — Rivenditori di generi di monopolio:

a) fino a lire 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: due lire per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre lire 250.000: una lira e venticinque centesimi per cento.

B. — Cancellieri giudiziari:

a) fino a lire 50.000 di valori bollati prelevati nell'anno: centesimi settantacinque per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da lire 50.000 a lire 250.000: centesimi 40 per cento;

c) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre lire 250.000: centesimi venti per cento.

C. — Distributori secondari diversi da quelli di cui sopra alle lettere *A* e *B* e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti autorizzati i valori bollati, escluse le marche per l'imposta generale sull'entrata:

a) fino a lire 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: una lira e centesimi cinquanta per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da lire 250.001 a lire 2.000.000: centesimi sessanta per cento;

c) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre lire 2.000.000: centesimi quaranta per cento.

D. — Incaricati ed appaltatori della riscossione dell'imposta di consumo ed incaricati della riscossione dei diritti di macellazione che a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini:

aggio di lire 1,40 per cento sugli acquisti, per qualsiasi importo delle marche prescritte, effettuati direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati.

E. — Privati contribuenti che acquistano, direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le marche doppie per l'imposta generale sull'entrata, di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, numero 762:

aggio di lire una per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia, di volta in volta, d'importo inferiore alle lire 5000.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, che detta norme per gli esami di promozione nei ruoli dei personali civili di gruppo *A*;

Visti i Regi decreti 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, 19 maggio 1938-XVI, n. 617, e 22 maggio 1939-XVII,

n. 726, che apportano integrazioni alle norme disciplinanti la promozione al grado 8° del personale di gruppo *A*;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La metà dei posti che risultino disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto e di quelli che si renderanno tali successivamente, fino al termine della guerra attuale, nel grado iniziale dei ruoli del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, esclusi soltanto quelli dei personali militari appartenenti ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, e che siano da conferire mediante concorso per esami, o per titoli ed esami, o per soli titoli, saranno accantonati a favore di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascun concorso, si trovino sotto le armi, nonchè di coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non possano presentare domanda di ammissione ai concorsi o raggiungere le sedi di esami.

I posti accantonati ai sensi del comma precedente saranno conferiti mediante concorsi da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra tra coloro che ne facciano domanda e comprovino di essersi trovati nelle condizioni di cui al predetto comma ed inoltre che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di età, tuttora possiedano alla data del bando del nuovo concorso.

Ai concorsi riservati previsti dal precedente comma non sono però ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario per lo stesso ruolo.

Art. 2.

Coloro che nei concorsi per esami o per titoli ed esami, già banditi alla data di pubblicazione del presente decreto, o che siano da bandire successivamente, per la nomina al grado iniziale dei ruoli del personale delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, abbiano ottenuta, o ottengano, l'ammissione alle prove orali e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi a sostenere le prove orali nel concorso riservato, che verrà bandito per nomina nello stesso ruolo ai termini del secondo comma del precedente art. 1 e, qualora le superino, saranno compresi nella graduatoria di questo ultimo concorso.

Art. 3.

La nomina dei vincitori del concorso riservato di cui al secondo comma del precedente art. 1 decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario, già bandito alla data del presente decreto, o da bandire successivamente durante la guerra, ed al quale gli interessati, ove non si fossero trovati nelle condizioni di cui al medesimo art. 1, avrebbero potuto partecipare perchè in possesso dei prescritti requisiti. A tal fine i vincitori dei concorsi originari già banditi alla data del presente decreto, o da bandire successivamente durante la guerra, sono nominati con riserva di anzianità.

I nominati in base alla graduatoria del concorso riservato saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata nel concorso, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 4.

Ai fini dell'inclusione nella graduatoria dei candidati di cui al precedente art. 2, la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale del concorso riservato al quale i candidati stessi partecipano, nonchè della votazione attribuita nella valutazione dei titoli quando si tratti di concorsi per esami e per titoli.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche per il conferimento dei posti accantonati a favore del personale sotto le armi con i bandi di concorso già emanati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Le disposizioni stesse valgono, in quanto applicabili, pure per i concorsi per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia stata approvata la graduatoria dei vincitori e ciò anche agli effetti della determinazione dei posti da accantonare e delle nomine da conferire.

Gli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, sono abrogati.

Art. 6.

Alla domanda per l'ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente art. 1 gli interessati debbono unire anche il documento, rilasciato dalla competente autorità militare o civile, atto a comprovare l'esistenza delle condizioni previste dal citato articolo.

Il candidato decade dai benefici previsti dal presente decreto qualora venga a risultare che egli più non possiede i prescritti requisiti, all'infuori di quello del limite di età, alla data del bando del concorso riservato al quale ha chiesto di partecipare.

Art. 7.

I concorsi per esami, o per titoli ed esami, già banditi per nomine nei ruoli dei personali delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, per effetto di autorizzazioni anteriori a quelle di cui al

decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX e per i quali non siano state ancora iniziate le prove scritte alla data di pubblicazione del presente decreto, possono essere revocati e i relativi posti portati in aumento a quelli autorizzati per i corrispondenti concorsi col citato decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, o con successivi provvedimenti, semprechè le modalità di espletamento ed i requisiti di ammissione siano uguali.

Le domande regolarmente presentate e documentate per i concorsi che fossero revocati per effetto del disposto del precedente comma, saranno ritenute valide per il corrispondente nuovo concorso di nomina nello stesso ruolo.

Art. 8.

I posti disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili fino alla data di cessazione dello stato di guerra nei ruoli dei personali civili delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado 8° di gruppo *A* e al grado 9° di gruppo *B*, per le quali è previsto l'esame ai termini delle disposizioni vigenti, nonchè per quelle al grado 11° dei ruoli di gruppo *C*, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo.

Possono essere scrutinati per la promozione ai termini del precedente comma gli impiegati che, oltre a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o dalle corrispondenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti, abbiano l'anzianità richiesta dalle disposizioni vigenti per essere ammessi agli esami di idoneità, se trattasi di promozioni rispettivamente ai gradi 8° e 9° dei gruppi *A* e *B*, e per la designazione per anzianità congiunta al merito di cui all'art. 5 del R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367, se trattasi di promozione al grado 11° di gruppo *C*.

Art. 9.

Nelle promozioni da conferire in base al precedente art. 8 sono attribuiti, in aggiunta a quelli da assegnare a ciascun candidato per l'anzianità di servizio, le note di qualifica e i meriti di servizio, i coefficienti di merito da stabilirsi con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, per i servizi prestati in qualità di militari presso reparti combattenti, per le ricompense al valore militare e per le ferite, mutilazioni ed invalidità di guerra, nonchè per le benemerenze per la causa fascista e per la qualità di socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Detti coefficienti numerici non possono nel loro totale superare un terzo del punteggio massimo attribuibile complessivamente in relazione all'anzianità, alle note di qualifica e ai meriti di servizio.

Lo stesso decreto del DUCE stabilirà altresì i coefficienti di merito per le prove di esame di cui all'ultimo comma del successivo art. 12 e tutte le altre disposizioni riconosciute opportune per assicurare la necessaria uniformità di criteri nella formazione delle graduatorie degli impiegati da promuovere ai sensi del precedente art. 8.

Art. 10.

Gli impiegati che siano risultati vincitori od idonei negli esami per la promozione al grado 8° dei ruoli di gruppo *A*, od al grado 9° dei ruoli di gruppo *B*, nonchè gli impiegati che abbiano superato gli esami prescritti per la promozione al grado 11° dei ruoli di gruppo *C*, i quali alla data di pubblicazione del presente decreto non abbiano ottenuta la promozione a detti gradi, conseguiranno, con l'osservanza delle disposizioni in vigore anteriormente alla data predetta, la promozione stessa ai posti disponibili, o che si renderanno successivamente disponibili, sino ad esaurimento, rispettivamente, della graduatoria dei vincitori del concorso e di quella formata ai termini dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Gli impiegati che abbiano conseguito l'idoneità in precedente esame per la promozione al grado 8° di gruppo *A*, o al grado 9° di gruppo *B* e non abbiano ancora conseguito la promozione a detti gradi perchè in attesa della formazione della graduatoria unica di cui all'art. 42, ultimo comma del citato decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, otterranno, nell'ordine della graduatoria dell'esame al quale hanno partecipato, la promozione ai posti che, dopo l'attuazione del precedente comma, restino disponibili, o che si renderanno tali successivamente.

Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano anche ai personali di gruppo *C* per i quali le norme in vigore prevedono esami di concorso e di idoneità per la promozione al grado 11°, nonchè ai candidati che saranno inclusi nella graduatoria dei concorsi di merito distinto e degli esami di idoneità di cui all'ultima parte del 1° comma del successivo art. 12.

Gli impiegati dei ruoli di gruppo *A*, promossi in base al precedente primo comma, saranno collocati in ruolo intercalandosi fra quelli già promossi in base alla graduatoria di merito formata ai sensi dell'art. 1 lettera *c*) del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, con i criteri stabiliti dal penultimo comma dell'articolo medesimo.

Gli impiegati di gruppo *A* promossi in base al secondo comma del presente articolo saranno invece collocati in ruolo dopo quelli promossi in base al primo comma ed agli impiegati già promossi in base alla graduatoria di merito di cui all'art. 1 lettera *c*) del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933.

Dopo effettuate tutte le promozioni ai termini dei precedenti commi s'intendono sciolte le riserve di anzianità apposte alle promozioni già conferite ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*.

Resta ferma l'efficacia delle disposizioni che nei riguardi di funzionari di grado 8° dei ruoli di gruppo *A* subordinano la scrutinabilità per l'eventuale promozione al grado 7° alla condizione che siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado, li precedono in ruolo.

Il personale eventualmente ancora iscritto nella graduatoria di merito formata ai termini dell'art. 1 lettera *c*) del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, per il quale non siano frattanto sopravvenute circostanze che, comunque, ostino, ai sensi delle disposizioni in vigore, all'avanzamento, sarà incluso nella graduatoria dei promovibili per merito comparativo di cui al precedente art. 8, in ragione di due di quest'ultima graduatoria e uno della graduatoria di merito, salvo il miglior collocamento che al personale

possa spettare in base allo scrutinio per merito comparativo al quale deve essere sottoposto insieme a tutti gli altri candidati alla promozione.

Art. 11.

Non potranno effettuarsi promozioni al grado 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C* in base al precedente art. 8 fino a quando non abbiano avuto attuazione le disposizioni del precedente art. 10.

Art. 12.

Gli esami di concorso di merito distinto e quelli di idoneità per le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo *A* e al grado 9° dei ruoli di gruppo *B*, nonchè gli esami per le promozioni al grado 11° di gruppo *C* non ancora espletati alla data di pubblicazione del presente decreto s'intendono revocati. A tal fine si considerano già espletati gli esami per i quali alla data predetta siano state già completate le prove orali.

Negli esami di cui al precedente comma per i quali alla data di pubblicazione del presente decreto siano state già completate le prove scritte, le Commissioni esaminatrici provvederanno alla revisione degli elaborati e della media dei punti riportati sarà tenuto conto dal Consiglio di amministrazione nell'attribuzione dei coefficienti di merito di cui al precedente art. 9.

Lo stesso criterio si applica per quelli dei candidati negli esami stessi che abbiano sostenuto anche la prova orale, nonchè per i candidati che abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali e di cui al 2° comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, numero 2176.

Art. 13.

Gli articoli da 8 a 12 del presente decreto non si applicano per le promozioni nel ruolo di gruppo *A* del personale di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti d'intesa con quello per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto ai concorsi o esami per nomine o promozioni nei ruoli del personale statale disciplinati da particolari disposizioni.

Art. 15.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 39 — MANCINI

REGIO DECRETO 8 gennaio 1942-XX, n. 28.

Approvazione del piano regolatore generale di massima relativo alla sistemazione della città vecchia di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 846, che detta norme per l'attuazione del piano di risanamento edilizio della città di Mantova;

Viste le domande in data 28 dicembre 1940-XIX, con le quali il podestà di Mantova in base alla propria deliberazione in data 28 dicembre 1940-XIX ha chiesto che sia approvato il piano regolatore generale relativo alla sistemazione della città vecchia e contemporaneamente il piano particolareggiato di esecuzione in data 15 settembre 1940-XVIII per la zona compresa fra le piazze Leona e Martiri di Belfiore e rettifica di via Principe Amedeo, adottato con deliberazione podestarile 1° ottobre 1940-XVIII, n. 733;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni;

Considerato che i piani anzidetti hanno lo scopo di provvedere ad improrogabili esigenze di traffico, di igiene e di edilizia;

Considerato che per l'attuazione dei piani deve rimanere fermo il termine stabilito in forza della citata legge 22 maggio 1939-XVII, n. 846;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanità espressi nelle adunanze del 22 giugno 1940-XVIII e del 10 maggio 1941-XIX;

Vista la nota n. 545 del 30 aprile 1941-XIX con la quale il Ministero dell'educazione nazionale ha espresso parere favorevole all'approvazione dei piani in parola;

Visto il voto n. 1450 del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 30 giugno 1941-XIX;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 846, il piano regolatore generale di massima relativo alla sistemazione della città vecchia di Mantova nonchè il piano particolareggiato di esecuzione per la zona compresa fra le piazze Leona e Martiri di Belfiore e rettifica di via Principe Amedeo.

Detti piani visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in due planimetrie del piano generale di massima rispettivamente in iscala 1:2000 ed in iscala 1:5000 esaminate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 30 giugno 1941-XIX, nonchè in due planimetrie del piano particolareggiato in iscala 1:1000 ed in un elenco delle ditte da espropriare in data 15 settembre 1940-XVIII, saranno depositati all'Archivio di Stato.

Per l'attuazione dei piani anzidetti è assegnato al Comune di Mantova il termine di anni cinque dalla data di promulgazione della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 846.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1942-XX
Atti del governo, registro 442, *foglio* 38. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 29.

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684;

Veduto il R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1190;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684, è sostituito quello di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2.

Il ruolo organico degli ispettori centrali per l'insegnamento medio di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, è sostituito dal ruolo organico degli ispettori centrali per l'insegnamento medio e superiore di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Per le nomine e le promozioni nel detto ruolo restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del citato R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, e all'art. 4 del R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684.

Art. 3.

Il Ministro provvede alla ripartizione degli ispettori centrali per l'insegnamento medio e superiore tra la Direzione generale dell'ordine medio e quelle dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico.

Art. 4.

Per la promozione ai posti che risulteranno disponibili sino al 31 dicembre 1942-XXI nel grado 7° del ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, il periodo di anzianità nel grado 8° richiesto dalle vigenti disposizioni è ridotto a un anno e mezzo.

Art. 5.

Per metà dei posti che si renderanno disponibili per effetto del presente decreto nel grado iniziale del ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale sarà bandito un concorso speciale per esame, riservato, senza limite massimo di età, al personale comunque non di ruolo che, da almeno otto anni alla data del presente decreto, presti lodevole servizio con mansioni proprie del gruppo *C* in qualsiasi Amministrazione dello Stato nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero dell'educazione nazionale e che sia in possesso del prescritto titolo di studio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 40 — MANCINI

TABELLA A.

Ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale

CARRIERA AMMINISTRATIVA - *Gruppo* A

Grado		Posti	
4°	Direttori generali	7	
5°	Ispettori generali	14	(1)
6°	Direttori capi divisione	39	51 (2)
6°	Ispettori superiori	12	
7°	Capi sezione	38	
8°	Consiglieri	42	
9°	Primi segretari	77	
10°	Segretari	84	
11°	Vice segretari		
		313	(1) (2)

(1) Sono conservati i posti attualmente in soprannumero, che saranno riassorbiti con un quarto delle vacanze che si verificheranno successivamente alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

(2) Sono conservati i posti attualmente in soprannumero, che verranno riassorbiti con un terzo delle successive vacanze.

CARRIERA D'ORDINE — *Gruppo* C

Grado		Posti
9°	Archivisti capi	23
10°	Primi archivisti	68
11°	Archivisti	105
12°	Applicati	167
13°	Alunni d'ordine	37
		400
10°	Assistente per la vigilanza	1

PERSONALE SUBALTERNO

	Posti
Commesso capo	1
Primi commessi	5
Commessi e uscieri capi	73
Uscieri	84
Inservienti	39
	202

PERSONALE TECNICO SUBALTERNO

	Posti
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	9
	10

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*

Ruolo organico degli ispettori centrali per l'insegnamento medio e superiore

Gruppo A

Grado		Posti
5°	— Ispettori centrali di 1ª classe	10
6°	— Ispettori centrali di 2ª classe	34 (1)
		44 (1)

(1) Nella prima attuazione del presente decreto può essere conferito un posto in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza che si verificherà dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX.
Approvazione del reparto delle quote di spese a carico delle Provincie e dei Comuni interessati al porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) sui porti, spiaggie e fari;

Visto il R. decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della legge predetta;

Visto il testo unico 16 gennaio 1936-XIV, n. 801, delle disposizioni legislative riguardanti la costruzione del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Visto il R. decreto 11 aprile 1926-IV, n. 736-1037, che approva il regolamento per il funzionamento del suddetto Consorzio;

Visto il R. decreto 3 giugno 1935-XIII, che approva gli elenchi, in data 13 marzo 1934-XII, degli enti chiamati a contribuire nelle spese del porto di Genova, con ripartizione delle quote di contributo ad essi rispettivamente assegnate, per i trienni 1923-24 - 1925-26 e 1926-27 - 1928-29, da servire quest'ultimo anche per gli esercizi successivi;

Considerato che la provincia di Varese ha prodotto ricorso straordinario a Sua Maestà il RE avverso la quota di contributo ad essa assegnata negli elenchi di cui sopra;

Ritenuto sia da accogliere il cennato ricorso della provincia di Varese;

Visto il nuovo reparto di contributo, compilato in data 16 febbraio 1939-XVII dall'Ufficio del genio civile di Genova;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consorzio autonomo del porto di Genova;

Considerato che le nuove provincie di di Aosta, Varese e Vercelli, create nel 1927, sono state chiamate a contribuire dal luglio 1926 e che la differenza in meno dei contributi relativi al secondo semestre del detto anno 1926 per tali Provincie dovrà essere regolata, fra queste e quelle dalle quali esse hanno tratto il territorio, attraverso il Consorzio autonomo del porto di Genova, il quale dovrà curare il conguaglio dei contributi pagati o da pagare dai vari enti interessati all'atto della riscossione delle nuove aliquote;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il reparto, in data 16 febbraio 1939-XVII, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, delle quote di spesa a carico delle Provincie e dei Comuni interessati al porto di Genova, da valere per l'esercizio finanziario 1926-27 e successivi fino al 1929-30 incluso.

Art. 2.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova, autorizzato alla riscossione dei detti contributi, dovrà regolare direttamente la differenza in meno relativa ai contributi del secondo semestre del 1926 per le tre provincie di Aosta, Varese e Vercelli, e fare gli opportuni conguagli delle somme già pagate o da pagare dai vari enti in proporzione alle riscossioni che effettuerà degli arretrati in base ai nuovi elenchi ed alle nuove aliquote.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1942-XX
Registro 2 Lavori pubblici, foglio 60.

Elenco delle provincie chiamate a concorrere nelle spese occorse per il porto di Genova per l'esercizio finanziario 1926-27 e successivi fino al 1929-30 incluso colla quota a ciascuna segnata.

PORTO	Classificazione			Imputazione spesa a carico dello		PROVINCIE INTERESSATE	Quota di concorso in millesimi
	1ª Categoria	2ª Categoria Classe	2ª Categoria Serie	Stato	Provincie e Comuni		
Genova	—	I	—	80 %	20 %	Alessandria	0.053
						Aosta	0.010
						Bergamo	0.030
						Brescia	0.031
						Como	0.048
						Cremona	0.013
						Cuneo	0.028
						Genova	0.319
						Milano	0.201
						Novara	0.028
						Parma	0.018
						Pavia	0.058
						Piacenza	0.016
						Torino	0.077
						Varese	0.043
						Vercelli	0.027
							1.000

Genova, addì 16 febbraio 1939-XVII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro: GORLA

Elenco dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese occorse per il porto di Genova per l'esercizio finanziario 1926-27 e successivi fino al 1929-30 incluso colla quota a ciascuno segnata.

PORTO	Classificazione			Imputazione spesa a carico dello		COMUNI INTERESSATI	Quota di concorso in millesimi
	1ª Categoria	2ª Categoria Classe	2ª Categoria Serie	Stato	Provincie e Comuni		
Genova	—	I	—	80 %	20 %	Acqui	0.0018
						Alessandria	0.0094
						Aosta	0.0012
						Arenzano	0.0008
						Asti	0.0046
						Bergamo	0.0098
						Biella	0.0035
						Brescia	0.0103
						Busalla	0.0008
						Casale	0.0036
						Chiavari	0.0037
						Chivasso	0.0011
						Como	0.0105
						Cremona	0.0044
						Genova	0.6229
						Ivrea	0.0013
						Milano	0.1664
						Monza	0.0115
						Novara	0.0155
						Novi	0.0043
						Ovada	0.0018
						Parma	0.0042
						Pavia	0.0097
						Piacenza	0.0066
						Recco	0.0009
						Torino	0.0661
						Tortona	0.0038
						Varese	0.0089
						Vercelli	0.0056
						Voghera	0.0054
							1.0000

Genova, addì 16 febbraio 1939-XVII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro: GORLA

(613)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 1° gennaio 1942-XX.

Amministrazione della giustizia militare di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Il Comandante Supremo, nell'esercizio delle attribuzioni che gli sono conferite a norma del Codice penale militare di guerra, può delegare, per il compimento di singoli atti, anche un ufficiale avente grado di generale di divisione o altro corrispondente, il quale eserciti funzioni di comandante di Corpo d'armata o di unità corrispondente; ferme le disposizioni degli articoli 17, 28 e 245, terzo comma, numero uno, del Codice penale militare di guerra.

La facoltà preveduta dal comma precedente spetta anche all'ufficiale generale delegato dal Comandante Supremo per l'esercizio di tutte le attribuzioni indicate nel comma medesimo.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 1° gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(616)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1941-XIX.

Sostituzione e nomina di rappresentanti dell'Amministrazione delle tasse ed imposte indirette sugli affari nel Comitato direttivo degli agenti di cambio in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1939-XVII, n. 107991, portante le nomine dei funzionari rappresentanti della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso la Borsa valori, tra i quali l'ispettore provinciale — ora ispettore superiore — cav. dott. Cavalli Luigi presso il Comitato A. C. di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1940-XVIII, n. 108966, col quale, in seguito alla suddivisione del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma in due Sezioni, fu nominato un secondo rappresentante della detta Amministrazione presso di esso in persona dell'ispettore capo sig. Paone Salvatore;

Ritenuto che per esigenze di servizio è necessario sostituire nel detto incarico l'ispettore superiore cav. uff. dott. Cavalli Luigi;

Decreta:

A partire dal 1° gennaio 1942-XX, l'ispettore superiore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari cav. uff. dott. Cavalli Luigi cessa di far parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Roma, e dalla stessa data è confermata la nomina quale rappresentante della stessa Amministrazione presso il detto Comitato direttivo del procuratore superiore ispettore dott. Paone Salvatore, ed è inoltre nominato con la stessa qualità il procuratore superiore ispettore cav. dott. Rainone Francesco.

Ciascuno dei detti funzionari sarà dall'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari destinato volta per volta a prendere parte, secondo le esigenze del servizio, alle sedute dell'una o dell'altra Sezione del detto Comitato direttivo.

Roma, addì 23 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(622)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1942-XX.

Nomina del gr. uff. Antonio Bettanini a presidente del Collegio sindacale della S. A. Crumiére, con sede a Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle indagini disposte è risultato che nella Società anonima Crumiére, con sede in Torino, le azioni o quote sociali appartenenti dopo il 31 agosto 1939-XVII a persone o enti di nazionalità nemica ammontano a somma eccedente il 20 % del capitale sociale;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

Il gr. uff. Antonio Bettanini è nominato sindaco assumendo la presidenza del Collegio sindacale della Società anonima Crumiére, con sede a Torino.

È fatto obbligo al gr. uff. Antonio Bettanini, quale presidente del Collegio sindacale, di sottoporre a visto, anche per delega, le azioni o quote sociali per l'accertamento di quelle che successivamente al 31 agosto 1939-XVII non hanno mai appartenuto a persone od enti di nazionalità nemica.

Roma, addì 31 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

(619)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Roberto Densmore, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Roberto Densmore, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta individuale Roberto Densmore, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'Eccellenza Luigi Maggioni.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(618)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Robertson e Son, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Robertson e Son, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;
Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Robertson e Son, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Giulio Ginnasi.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(620)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della ditta A. T. Rosasco, con sede a Genova, e nomina del sequestratario

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta A. T. Rosasco, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;
Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta A. T. Rosasco, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il professore dott. Luigi Deffenu.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(621)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1942-XX.
Divieto di utilizzazione delle pelli nella fabbricazione di articoli di valigeria, borsetteria, carrozzeria, tappezzeria, arredamento e pelletteria in genere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, numero 384;
Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 10 del 14 gennaio 1941-XIX, sulla disciplina della produzione e della vendita delle calzature e degli articoli di cuoio;
Considerata la necessità di riservare tutte le pelli disponibili alla produzione di calzature e altri articoli indispensabili;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione del disposto dell'art. 2 ultimo comma del decreto Ministeriale 9 gennaio 1941-XIX, col quale è stabilito il divieto di destinare le pelli conciate bovine ed equine disponibili o da assegnarsi per gli usi civili alla produzione di articoli di valigeria, pelletteria e simili, è vietata la fabbricazione anche con qualunque altro tipo di pelli nazionali o comunque introdotte nel Regno lasciate disponibili per gli usi civili, di qualsiasi peso, forma e dimensione, degli articoli di valigeria, borsetteria, carrozzeria, tappezzeria, arredamento e di pelletteria in genere.

Art. 2.

Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente tutti gli oggetti per uso delle Forze armate, gli articoli per selleria e da traino e quelli per usi tecnici, scientifici e sanitari.

Art. 3.

E' vietata la concia delle pelli per uso esclusivo di fabbricazione degli oggetti che non possono essere prodotti a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Gli industriali, gli artigiani ed i commercianti devono denunciare ai Consigli provinciali delle corporazioni gli articoli di cui è vietata la fabbricazione a norma del presente decreto, giacenti nonchè quelli in lavorazione presso le rispettive aziende alla data di pubblicazione del decreto stesso, entro 10 giorni da tale data.

La denuncia, che sarà presentata in duplice copia di cui una sarà vistata e restituita al denunciante, dovrà indicare anche i prezzi, cui sono messi in vendita gli articoli stessi in conformità delle vigenti disposizioni sul blocco dei prezzi.

Art. 5.

I pellami conciati, destinati alla fabbricazione degli articoli di cui all'art. 1 e giacenti presso gli industriali, i commercianti e gli artigiani alla data di pubblicazione del presente decreto, possono essere impiegati esclusivamente per gli usi consentiti dal decreto stesso e dalle altre vigenti disposizioni.

Essi pertanto non potranno essere venduti se non per le utilizzazioni innanzi indicate e per quelle che potranno eventualmente essere consentite con successive istruzioni. All'uopo le aziende suddette hanno l'obbligo di annotare nei registri di carico e scarico, già istituiti presso di esse, o che saranno istituiti e vidimati dal Consiglio provinciale delle corporazioni competente per territorio, le giacenze di cui al primo comma del presente articolo ed i successivi movimenti della merce.

Le giacenze stesse dovranno essere altresì denunciate dagli industriali e dagli artigiani alla Confederazione fascista degli industriali e dai commercianti alla Confederazione fascista dei commercianti, per il tramite delle rispettive Unioni provinciali, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, su appositi moduli predisposti dalle predette Confederazioni, le quali comunicheranno al Ministero delle corporazioni i riepiloghi delle denuncie.

Art. 6.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni di cui alla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1942-XX

(631) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1942-XX.

Nuove disposizioni per la disciplina della produzione e del consumo della carta.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DEL PARTITO

E CON

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, concernente la disciplina della produzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni con la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, numero 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1941-XIX, sulla disciplina della produzione e del consumo della carta;

Ritenuta la necessità di ridurre ulteriormente la produzione ed il consumo della carta e dei cartoni.

Decreta:

Art. 1.

La produzione ed il consumo delle seguenti carte, di cui alla tabella approvata con circolare P. 665 del 17 marzo 1940-XIX, emanata dal Ministero delle corporazioni, sono vietati:

carta da stampa extra;
carta da scrivere extra;
carta da registri extra;
carta da lettere extra;
carta patinata extra;
carta da affissi, finissima, extra e per superaffissi;
copertine extra;
carta pergamina extra;
carta pergamina argentea extra;
carta pergamina colorata extra;
carta velina monolucida extra;
cartoncino manilla extra;
carta da involgere extra;
cartoni grigi extra.

Sono esclusi dal divieto di produzione e di consumo i seguenti tipi di carta e cartoni speciali per usi tecnici ed industriali:

carta per cavi, carta per isolanti, carta per bachelizzare, carta per filati di carta e per fiammiferi, carta per telai e per tubetti, carta supporto per smeriglio, carta e cartone feltro lana, carta per amianto, carta filtro, carte speciali per usi chimici e farmaceutici, carta pergamena per filatura, carta da sensibilizzare e carta per riproduzioni in genere, carta per disegno, carta per calchi e lucidi, carta per carte geografiche, carta per condensatori, carta per valori, carta da sigarette, carta supporto per carta carbone, carta per copialettere, carta assorbente, carta per diagrammi, carta per cartucce, carta per avvolgere pellicole e lastre fotografiche, carta pergamena vegetale o impermeabile per burro, latticini, dadi per brodo, cartoncino per schedari e macchine contabili, cartoni per matrici, cartoni presspan e per isolanti elettrici, cartoni per guarnizioni e per carrozzeria, cartoni per calzature, cartoni per valigeria e similpelle, cartone per tessitura.

Le seguenti carte finissime, di cui è consentita la fabbricazione, non potranno essere prodotte con grammatura superiore a quella appresso indicata, ferme restando le tolleranze d'uso:

carta da stampa, da scrivere, da lettere gr. 60 per mq.;
carta da registri gr. 80 per mq.;
carta per copertine gr. 150 per mq.;
carta pelleaglio, carta pergamina, carta pergamina argentea, carta pergamina colorata gr. 55 per mq.;
carta velina monolucida gr. 30 per mq.;
cartoncino manilla gr. 250 per mq.;

carta da involgere finissima (tenacissima) gr. 150 per mq. e con contenuto in ceneri non superiore all'8 %.

Art. 2.

E' fatto divieto:

a) di avvolgere con qualsiasi carta, nelle vendite al dettaglio, le seguenti merci ed articoli:

1) oggetti di abbigliamento di qualsiasi genere;

2) cuoio e pellame, oggetti di cuoio e pellame e pelletteria in genere;

3) articoli casalinghi e chincaglierie, esclusi gli oggetti di vetro, le ceramiche e le porcellane;

4) apparecchi radio, grammofoni, dischi già forniti di fodera e relativi accessori;

5) macchine elettriche e per fotografie, oggetti d'ottica e relativi accessori;

6) parti di macchina, utensili ed attrezzi, articoli di ferramenta, esclusi chiodi, viti, puntine, minuterie e simili;

7) oggetti di cartoleria e cancelleria;

8) libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere;

9) sigari e sigarette che siano contenuti in scatole, astucci, o che siano già condizionati, ed articoli per fumatori;

10) i prodotti alimentari contenuti in recipienti, bottiglie ed involucri in genere ermeticamente chiusi.

Per tutti gli altri generi alimentari è consentito lo impiego di un solo foglio di carta;

11) qualsiasi altro genere di merci ed articoli, compresi i prodotti farmaceutici, comunque confezionati in scatole, astucci, recipienti e simili;

b) di impiegare, nelle vendite al dettaglio, scatole ed astucci in genere di carta e cartone per contenere prodotti già rinchiusi in recipienti di qualsiasi tipo a chiusura ermetica, con eccezione per i soli prodotti contenuti in recipienti di vetro;

c) di confezionare merci ed articoli accompagnandoli con più di un foglietto di istruzione, esclusa ogni pubblicità, che non dovrà avere dimensioni superiori a 2 dmq.

Per le istruzioni di uso che accompagnano i macchinari ed altri strumenti tecnici in genere, non potranno essere impiegati più di 18 dmq. di carta del peso massimo di gr. 60 per mq. anche se composti di più fogli;

d) di stampare, esporre, distribuire al pubblico, anche a mezzo postale, stampe aventi carattere pubblicitario (manifesti, cartelli, programmi, circolari, avvisi a mano ecc.) e comunque di propaganda a carattere industriale, commerciale e bancario e gli stampati di qualsiasi genere a scopo di raccolta di fondi ed oblazioni.

E' solamente consentita la stampa e l'affissione murale di manifesti pubblicitari che comunque implichino impiego di carta e cartoni, anche se composti di parti diverse, aventi dimensioni non superiori a 35 dmq.

L'affissione degli stampati sopraindicati non potrà effettuarsi con più di una copia per ogni spazio o tabella normalmente destinata al servizio delle affissioni. Ove non esistano spazi riservati alle affissioni è consentita l'affissione di una sola copia a distanza non inferiore ai 200 metri fra una copia e l'altra;

e) di stampare agende, calendari, anche in fogli mensili, blocchi per calendari aventi carattere pubblicitario.

E' consentita la stampa delle agende, dei calendari, anche in fogli mensili, dei blocchi per calendari, non aventi carattere pubblicitario, nei seguenti formati:

agende formati 14×22 e 8×12 cmq.;

calendari mensili di formato non superiore a 750 cmq.;

blocchi per calendari formato 65×95, 50×65, formato da tavolo 88×120 mm.;

f) di stampare biglietti di augurio e da visita;

g) di stampare partecipazioni di matrimonio, di nascita, di morte;

h) di stampare cartoline illustrate in formato superiore a 9×14 cm. e grammatura superiore a 250 per mq.;

i) di stampare guide commerciali, almanacchi, annuari, orari, anche non aventi carattere pubblicitario, ad eccezione di quelli dello Stato e degli Enti locali.

Per gli orari è consentita solamente la stampa degli orari ferro-tranviari-automobilistici in due edizioni ordinarie annue, ed eventualmente in due straordinarie;

l) di allestire carta da lettere, che non sia in foglio semplice, e che abbia formati diversi dai seguenti:

1) formato UNI A4 « a foglio intero » tabella 925-927 di mm. 210×297;

2) formato UNI A5 « a quartina » tabella 928-929 di mm. 148×210;

3) formato UNI « a memorandum » tabella 930-931 di mm. 210×148.

Le buste per i detti formati dovranno essere quelle UNI di cui alle tabelle 932, 933, 934, 935.

m) di produrre carta per fodere di buste;

n) di produrre carta crespata per fiori, per ornamentazione, per avvolgere fiori, e carta crespata per uso igienico;

o) di produrre carta da parati.

E' fatto divieto alle tipografie di stampare i prodotti indicati nel presente articolo che abbiano dimensioni, formato, grammatura, diverse da quelle prescritte nei precedenti comma.

Per l'utilizzazione delle giacenze delle carte di vietata produzione di cui al precedente articolo 1 e degli stampati ed articoli non rispondenti alle prescrizioni di cui ai precedenti comma, è assegnato, alle aziende produttrici, venditrici e consumatrici, il termine del 31 luglio 1942.

Art. 3.

Per quanto concerne la stampa periodica si dispone quanto segue:

è fatto divieto di stampare nuove riviste e pubblicazioni periodiche di qualsiasi specie.

E' fatto altresì divieto di stampare numeri unici e numeri straordinari delle riviste e dei preriodici.

Il Ministro per la cultura popolare disporrà la sospensione di tutte quelle riviste e pubblicazioni periodiche che riterrà non necessarie in relazioni alle attuali circostanze.

Le riviste e pubblicazioni periodiche esistenti non potranno aumentare il formato attuale e usciranno in un numero di pagine ridotto, rispetto alle edizioni ordinarie pubblicate in data immediatamente precedente a quella dell'entrata in vigore del presente decreto, come segue:

da pagine 16 a pagine 12;
da pagine 12 a pagine 8;
da pagine 8 a pagine 6;
da pagine 6 a pagine 4.

Le riviste con un numero di pagine superiori a 16 usciranno con un numero di pagine ridotto di 1/4 rispetto alle edizioni ordinarie pubblicate in data immediatamente precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Per le riduzioni di cui sopra il computo dovrà essere fatto tenendo anche conto delle pagine di pubblicità.

E' consentita la stampa delle riviste pubblicazioni periodiche esistenti con un numero di pagine pari a quello della edizione ordinaria pubblicata in data immediatamente precedente all'entrata in vigore del presente decreto, purchè il numero complessivo dei fascicoli venga ridotto di 1/4 rispetto al normale ragguagliato all'ultimo semestre dell'anno 1941.

Il Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per le corporazioni, ha facoltà di modificare con sue disposizioni il numero delle pagine dei periodici destinati all'estero.

Art. 4.

Per tutte le pubblicazioni dipendenti dal Partito Nazionale Fascista il Ministro Segretario del Partito adotterà i provvedimenti necessari.

Art. 5.

Sono escluse dalle limitazioni di cui al presente decreto le forniture di stampati, buste e pubblicazioni che il Poligrafico dello Stato esegue alle dipendenze del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 6.

Il decreto Ministeriale 16 luglio 1941-XIX, nelle premesse citato è abrogato, per quanto concerne le disposizioni contenute nell'art. 1, con decorrenza dal 1° marzo 1942-XX, e per quanto riflette le disposizioni dei successivi articoli 2, 3, 4 dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

A coloro che non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 del presente decreto verranno applicate le disposizioni penali di cui alla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni: Ricci.
Il Ministro Segretario del Partito: Vidussoni.
Il Ministro per la cultura popolare: Pavolini.

(632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Coriano, in liquidazione, con sede in Coriano (Forlì).

Nella seduta tenuta il 31 gennaio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Coriano, in liquidazione, con sede in Coriano (Forlì), il prof. dott. Anselmo Fabbri fu Davide è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(586)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variazione alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto n. 22459 del 17 novembre 1941-XX u. s., con il quale veniva dichiarata vincitrice di uno dei cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in quella Provincia al 30 novembre 1939, l'ostetrica condotta Lavezzo Argia con destinazione nella condotta di S. Piero in Bagno, frazione di S. Piero in Bagno;

Veduta la lettera del 7 corrente del podestà di Bagno di Romagna con la quale trasmette la dichiarazione della suddetta ostetrica che rinuncia alla nomina;

Considerato che in conformità delle vigenti disposizioni in seguito alla detta rinunzia deve essere dichiarata vincitrice del concorso la 7ª graduata e cioè l'ostetrica Samorì Lea, dimorante a Faenza presso l'Asilo di maternità, che occupa il posto immediatamente successivo all'ostetrica dimissionaria;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del precedente decreto n. 22459 del 17 novembre 1941-XX, u. s., l'ostetrica Samorì Lea è dichiarata vincitrice del concorso di che trattasi e destinata a prestar servizio nella condotta di S. Piero in Bagno, frazione di Bagno di Romagna.

Il podestà di Bagno di Romagna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, e del Comune interessato.

Forlì, addì 31 gennaio 1942-XX.

Il prefetto: Rofondi

(626)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.